

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"ALLEANZA del Rinascimento nello Spirito Santo Onlus"

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione, emanazione dell'Associazione privata di fedeli "Rinascimento nello Spirito Santo", con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ALLEANZA del Rinascimento nello Spirito Santo Onlus". La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

SEDE E DURATA

La Fondazione che non ha scopo di lucro, ha sede in Roma alla via degli Olmi n.ro 62. La Fondazione avrà la facoltà di stabilire ulteriori sedi anche in altre città ed in altri Stati. La sua durata è illimitata.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, promossa dall'Associazione "Rinascimento nello Spirito Santo", che è l'espressione italiana della realtà del rinnovamento carismatico cattolico internazionale, opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi morali, religiosi, culturali dell'ente fondatore.

La Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la Fondazione per contribuire alla diffusione ed al rispetto dei principi cristiani, nonché alla crescita del rispetto assoluto della dignità della persona umana e della sua promozione integrale orienta la propria attività al fine di:

a) progettare attività nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitario, attività educative, incontri, seminari, conferenze e produrre materiale informativo e formativo su temi e pubblicazioni relativi alla cultura cristiana, alla salute, allo sviluppo ambientale, sociale, culturale;

b) organizzare, gestire e promuovere eventi di varia natura e quant'altro utile per la raccolta dei fondi a sostegno degli scopi come disposto dal decreto legislativo 460 del 1997.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione intende:

a) promuovere attività di solidarietà sociale;

b) promuovere l'integrazione degli individui e delle famiglie, dei deboli e dei forti, degli anziani e dei giovani, dei sani e dei disabili, dei poveri e delle minoranze, dei carcerati e degli immigrati, aiutandoli e mettendoli in grado di dare il loro contributo alla società; operare insieme per prevenire e alleviare le conseguenze della povertà, dell'ab-

bandono dei bambini, della discriminazione, della disabilità fisica e mentale, del disagio sociale, della reintegrazione dei carcerati e dei terzomondiali;

c) progettare attività educative, incontri, seminari, conferenze, corsi informativi, formativi e pubblicazioni su temi attinenti la tutela della salute e lo studio e lo sviluppo ambientale ed economico;

d) organizzare e gestire iniziative per lo sviluppo sociale sostenibile del territorio, con interventi multidisciplinari integrati;

e) collaborare con le agenzie dell'Onu, con istituzioni civili, politiche ed ecclesiali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la definizione di specifici protocolli di intesa e/o accordi di programma;

f) sostenere progetti che rispettino le dichiarazioni ministeriali e gli obiettivi di millennio dell'Onu;

g) collaborare con le Istituzioni comunitarie europee.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà acquistare immobili anche all'estero.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle disposte dal D. Lgs. 460/1997.

ART. 4

STEMMA

La Fondazione adotterà uno stemma monocoloro a gradazione del Rosso scuro Pantone Process 136 CVS, avente le seguenti caratteristiche: su una "bandiera" ondulata, con riempimento a sfumare (chiaro al centro, a scurire sui lati), è posto il logotipo "Alleanza". Dietro detta bandiera, alla sinistra di chi osserva, è posta una croce di colore Rosso Scuro con la stessa inclinazione della "gamba" sinistra della lettera "A" iniziale della parola Alleanza, cioè verso destra, ed è parzialmente visibile ma riconoscibile. Il logotipo "Alleanza" di cui sopra nel dettaglio, costruito con il carattere Times, vede la "A" iniziale maiuscola, di corpo più grande della rimanente parte della parola del 200% (duecento per cento) e di colore Bianco con filetto rosso scuro; la lettera proietta la sua ombra sulla bandiera, mentre la rimanente parte della parola segue il moto ondulatorio della bandiera medesima ed è di colore Rosso scuro. All'altezza del lato destro del patibulum della croce, dove si incontra con la bandiera, fino al margine destro della stessa, è posta la dicitura "Fondazione", con carattere Times Roman e di colore rosso scuro. Dalla destra della base dello stipes della croce fino al margine destro della bandiera, è posta la dicitura "del Rinnovamento nello Spirito Santo" con il medesimo carattere e colore della prima, ma di corpo inferiore del 60% (sessanta per cento).

Art. 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita da beni

indicati conferiti con l'atto di costituzione e da esso risultanti.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, anche mediante attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 6

BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Direttore Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni, sono sempre rieleggibili e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

Tuttavia lo stesso Consiglio di Amministrazione può stabilire, all'inizio di ogni esercizio sociale, indennità di carica per tutti o alcuni dei Consiglieri, tenendo presenti gli obiettivi sociali, di solidarietà e promozione umana della Fondazione.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti, così nominati:

- numero tre componenti di diritto, nella qualità di Presidente, Coordinatore nazionale e Direttore nazionale dell'Associazione privata "Rinnovamento nello Spirito Santo";
- numero due componenti nominati dal Consiglio nazionale dell'Associazione privata "Rinnovamento nello Spirito Santo".

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- provvede all'istituzione ed all'organizzazione di rappresentanze e sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- approva eventuali regolamenti interni;

- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 9

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Direttore e del Segretario;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predispose lo schema di bilancio;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- sottoscrive eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- nomina procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone attribuzioni e compensi;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Direttore o ad uno o più membri del Consiglio. Può, inoltre, nominare i consulenti, fino ad un massimo di tre, e gli esperti, fino ad un massimo di tre, che possono partecipare al Consiglio di Amministrazione con potere consultivo. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi

componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 11

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Porta a compimento tutti gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente e dallo stesso può essere delegato alla rappresentanza della fondazione o compiere atti ufficiali, firmare la corrispondenza e quant'altro utile per il buon andamento della Fondazione.

Art. 12

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno tre giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

ART. 13

SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente e con il Direttore, in particolare nella attuazio-

ne delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione, organizza la gestione amministrativa della fondazione, è responsabile del personale, partecipa con potere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e segue l'andamento dell'attività. Potrà se delegato a compiere operazioni bancarie per conto del Presidente.

Art. 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione della Fondazione. Per la retribuzione dei Revisori si fa riferimento, per relationem, alle tariffe dei Dottori Commercialisti.

ART. 15

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale;
- 3) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità e altresì come disposto dal Decreto Legislativo 460/97 avendo presente:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

TRASFORMAZIONE

Ai sensi dell'articolo 28, 1° comma c.c., la Fondazione può trasformarsi quando lo scopo è esaurito, è divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

Art. 19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.